

174
75 MAR. 1999

301076

SENTENZA N. 255/98

N. 1732/97 Reg. Gen.

N. 2882 Cronolog.

N. 456 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, Prima Sezione Civile, composto dai sigg. Magistrati:
Redatta scheda ISTAT

1) dott. Francesco Giardino Presidente

2) dott.ssa Fausta Palazzo Giudice

3) dott. Marco Guida Giudice est.

ha pronunciato la seguente

di 30 APR. 1999 6

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il
numero d'ordine 1733 dell'anno 1997.

oppelle: 20/04/1999

TRA

FORO Carmela, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.C.

I. Mautarelli, rappresentata e difesa dall'avv.M.D. Bari.

RICORRENTE

CONTRO

CARPARELLI Nicola.

RESISTENTE contumace

All'udienza istruttoria del 03/12/1998 la causa passava in decisione sulle
conclusioni dei procuratori delle parti che si riportavano agli atti introduttivi ed ai
verbali di causa.

Il G.I., appartenendosi la controversia a causa con riserva di collegialità,
assegnava il termine di gg.60 alle parti per il deposito delle comparse
conclusionali, rimettendo la decisione al collegio

Handwritten signature

La causa veniva decisa all'udienza in Camera di Consiglio del 15/02/99, prima utile dopo la scadenza del predetto termine.

Il PM concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente adiva il Tribunale di Brindisi al fine di ottenere la dichiarazione di separazione dal coniuge.

Esponeva di avere contratto matrimonio concordatario in data 07/07/83 in Martina Franca; che dall'unione erano nati Vito (84), Maria (87) e Raffaele (93); che la convivenza, ai primi tempi normalmente serena, si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa dell'incompatibilità di carattere e per il comportamento violento del marito; che, inoltre, il marito aveva rivolto morbose attenzioni nei confronti della figlia costringendo essa istante a presentare denuncia ed a far intervenire il competente T.M.; che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi era da tempo cessata e, pertanto, chiedeva la separazione personale con addebito al coniuge.

Il 12/12/1997 davanti al Presidente del Tribunale di Brindisi, si svolgeva il tentativo di conciliazione che aveva esito negativo; il Presidente prendeva gli opportuni provvedimenti rimettendo la causa davanti al giudice istruttore per il prosieguo.

Rimaneva contumace la parte resistente; senza alcuna attività istruttoria, la parte costituita precisava le proprie conclusioni come in epigrafe trascritte.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per cui va dichiarata la separazione tra i coniugi.

E', infatti, acclarata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 cc, hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi ed hanno arrecato grave pregiudizio alla educazione della prole.

Tali fatti emergono chiaramente dal fallimento del tentativo di conciliazione effettuato davanti al Presidente del Tribunale durante il quale si è evidenziata una profonda e non superabile incompatibilità di carattere, nonché dalla pacifica circostanza per cui le parti vivevano già separate di fatto da alcuni mesi al momento della comparizione presidenziale nè si sono riappacificate durante il corso del giudizio.

Non è in alcun modo provato che il fallimento dell'unione coniugale sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi: la ricorrente non ha coltivato la domanda di addebito, nè ha chiesto alcun mezzo istruttorio; i gravissimi fatti denunciati dalla madre e che hanno determinato l'intervento del T.M. Lecce non sono, allo stato, provati per cui non possono essere presi a fondamento della domanda di addebito.

Va confermato l'affidamento dei minori alla madre fermi restando i limiti imposti dal T.M. Lecce con facoltà del padre di vedere i due figli maschi secondo le modalità stabilite con l'ordinanza presidenziale e successivamente modificate in corso di istruttoria: saranno, inoltre, i Servizi Sociali del comune di

Fasano a stabilire eventuali modifiche a seconda della variazione della situazione dei minori e tenuto conto del loro interesse precipuo.

Consegue all'affidamento dei figli anche l'assegnazione della casa coniugale alla madre con tutti i beni mobili che l'arredano.

Va altresì confermato, infine, l'onere imposto al resistente di contribuire al mantenimento dei tre figli nella misura già imposta con l'ordinanza presidenziale.

Spese irripetibili.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla domanda proposta da FORO Carmela nei confronti di CARPARELLI Nicola, così provvede:

- 1) dichiara la separazione tra FORO Carmela e CARPARELLI Nicola, matrimonio contratto in data 07/07/83 in Martina Franca ed iscritto nel registro degli atti civile di quel comune all'anno 1983, parte II, serie A, n.105;
- 2) rigetta la domanda di addebito;
- 3) fermi restando i provvedimenti del T.M. di Lecce, in particolare per quel che concerne il divieto di incontri tra la figlia Maria ed il padre, affida i figli Vito, Maria e Raffaele alla madre, con facoltà per il padre di incontrare Vito per due volte la settimana presso l'Istituto S. Cuore di Fasano secondo le modalità che saranno ritenute più idonee ed opportune dalla Direzione del predetto istituto, nonchè potrà incontrare il figlio Raffaele per due volte la settimana secondo le modalità preventivamente concordate con la Direzione del predetto Istituto e



con il Servizio Sociale del comune di Fasano, ente cui è stato affidato il minore dal T.M. Lecce;

4) dispone, inoltre, che il predetto Servizio Sociale, su richiesta del genitore non affidatario, moduli diversamente l'esercizio del diritto di visita, in accordo con il genitore affidatario, a seconda dell'evolversi della situazione dei minori;

5) pone a carico di CARPARELLI Nicola l'obbligo di corrispondere a FORO Carmela quale contributo per il mantenimento dei figli un assegno mensile di L.300.000 da versare al domicilio della stessa entro il 30 di ogni mese con decorrenza novembre 1997 e da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, con decorrenza per la rivalutazione dall'1.1.99;

6) assegna la casa coniugale a FORO Carmela con tutti i mobili che l'arredano;

7) spese irripetibili.

Manda al Cancelliere affinché comunichi la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni di legge.

Dispone che a cura della Cancelleria copia della presente sentenza sia inviata al T.M. Lecce nonchè al Servizio Sociale presso il comune di Fasano.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Brindisi, il 15 febbraio 1999.

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanni GUADAGLI)



DEPOSITATO IN
IL 13 0 APR. 1999

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanni GUADAGLI)

*invece colui
- il T.M. Lecce
- D.S. Foru
30.11.1998*

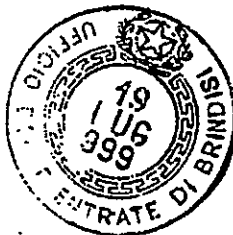
1071	
1081	
1091	250 000
1101	
1311	
7311	
9641	
6561	40000
TOTALE	232 000

UFFICIO DELLE ENTRATE - BRINDISI

Registrato il **19 LUG. 1999** al n. **1544**

Mod. 71 M. Vol. IV Esente

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
(Dott. *Angelo Gargano*)



Copia conforme all'originale

Brindisi, li **26 LUG. 1999**

Il Cancelliere

Il Collaboratore di Cancelleria
(*O. Tamburello*)

Tamburello



111 07 027 4129 0 CARPARELLI NICOLA

VIA CAROLI
72015 FASANO

77 A 8

COMPETENZE DOVUTE - ANNO 2001					IMPORTO			
50% TASSA REGISTR.NE CONTRATTO					1 X	37.000		
Fitto Mensile					12 X	306.626		
Totale					3.716.512			
RIEPILOGO VERSAMENTI EFFETTUATI IN C/COMPETENZA - ANNO 2001								
Numero Bol.	MESE	DATA VALUTA	IMPORTO DOVUTO	IMPORTO VERSATO	SALDO PROGRESSIVO	Giorni	% tasso (TUR)	Interessi di MORA
	Gen	05/03/01	306.626		-306.626		4,75	
	Feb	05/03/01	306.626		-613.252	31	4,75	2.508
	Mar	05/04/01	306.626		-919.878	30	4,75	3.641
	Apr	05/05/01	306.626		-1.226.504	9	4,75	1.456
		15/05/01			-1.226.504	21	4,50	3.220
	Mag	05/06/01	306.626		-1.533.130	30	4,50	5.749
	Giu	05/07/01	306.626		-1.839.756	31	4,50	7.129
	Lug	05/08/01	306.626		-2.146.382	30	4,50	8.049
		05/09/01			-2.146.382		4,25	
	Ago	05/09/01	306.626		-2.453.008	13	4,25	3.765
		19/09/01			-2.453.008	16	3,75	4.088
	Set	05/10/01	306.626		-2.759.634	31	3,75	8.911
	Ott	05/11/01	306.626		-3.066.260	3	3,75	958
		09/11/01			-3.066.260	26	3,25	7.197
	Nov	05/12/01	306.626		-3.372.886	31	3,25	9.439
	Dic	05/01/02	306.626		-3.679.512		0,00	
TOTALE COMPETENZE DOVUTE - ANNO 2001					3.716.512			
VERSAMENTI EFFETTUATI IN C/COMPETENZA - ANNO 2001					0			
TOTALE DEBITO IN CONTO COMPETENZA - ANNO 2001					3.716.512			
INTERESSI DI MORA - ANNO 2001					66.110			

RIEPILOGO RESIDUI ANNI PRECEDENTI	DEBITO	CREDITO
Residuo 1997	2.395.712	
Residuo 1998	3.692.240	
Residuo 1999	3.700.916	
Residuo 2000	3.706.448	
Interessi su Residui 1999-2000 - Periodo 1/1 - 31/12/01	283.640	
CHIUSURA CONTO PER SUBENTRO		18.088.418
INTERESSI DI RATEO 2003	526.840	
TOTALE RESIDUI ANNI PRECEDENTI	14.305.796	18.088.418
TOTALE CREDITO ANNI PRECEDENTI		3.782.622

Sanatoria Del 04/06/1997 N. 476 In locazione dal 01/01/1997 Al 31/05/2003

RIEPILOGO GENERALE

CREDITO ANNI PRECEDENTI	-£ 3.782.622
DEBITO ANNO 2001 (Compreso Mora)	£ 3.782.622

Legale Attuale PATRONELLI GIUSEPPE

£ 0
€ 0,00

Data Stipula	Debito Al	Debito Rateizzato	Interessi	Interessi Rateo	A Cura
24/03/2003	31/12/2001	18.088.421		526.840	LEGALE
30/03/2003	96.814	30/04/2003	96.814	30/05/2003	96.814
30/07/2003	96.814	30/08/2003	96.814	30/09/2003	96.814
30/11/2003	96.814	30/12/2003	96.814	30/01/2004	96.814
				29/02/2004	17.023.473

05/10/1998 ALLOGGIO OCCUPATO IN SANATORIA DAL 1.1.1997

06/10/1998 DATI TECNICI (PROT. N. 11233 DEL 3.11.97)

111 07 027 4129 1 FORO CARMELA

VIA CAROLI
72015 FASANO

77 A 8

RIEPILOGO RESIDUI ANNI PRECEDENTI	DEBITO	CREDITO
RESIDUI ANNI PRECEDENTI	21.238.249	
TOTALE RESIDUI ANNI PRECEDENTI	21.238.249	
TOTALE DEBITO ANNI PRECEDENTI	21.238.249	

Voltura Del 29/05/2003 N. 11148 In locazione dal 01/06/2003

RIEPILOGO GENERALE	
DEBITO ANNI PRECEDENTI	£ 21.238.249
	£ 0
TOTALE DEBITO AL 31.12.2001	£ 21.238.249
	€ 10.968,64

La sottoscritta FORO Carmela, domiciliata e residente in Fasano alla via Saragat n.6 (già via Caroli n.77 A/8), dichiara di dovere allo I.A.C.P. di Brindisi la somma di euro 12.070,98* per canoni di locazione ed accessori sino al 30.05.2003, in relazione all'immobile di Vostra proprietà sito in Fasano alla via Saragat.

Il tutto oltre naturalmente al regolare pagamento delle ordinarie quote mensili.

L'istante s'impegna ad effettuare il pagamento
intestato a Istituto Autonomo Case Popolari
utente (n.111070274129/0) ~~La dismissione~~
~~con grande copia dei bollettini pagati alle~~
~~Paganelli.~~

La sottoscritta Foro Carmela si
inottemperanza a quanto sopra e il mancato p
alle scadenze sotto indicate comporterà l'annu
l'espletamento da parte dell'Istituto delle prat
dovuta e per il rilascio dell'alloggio.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta s'impe-

complessiva di **euro 12.070,98** nelle seguenti

euro 50,00 entro il 30.10.2003	eu
euro 50,00 entro il 30.11.2003	eu
euro 50,00 entro il 30.12.2003	eu

☒ Raccomandata ☐ Pacco
☐ Assicurata ☐ Euro

Data di spedizione 17/09/07

Dall'ufficio postale di _____

Destinatarlo FORO CORNELIO

Via GRANDE, 77/14/8 e Vie Card.

C.A.P. 72015 Località FAIANO

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) Calabrese Antonio

Data 19/09/07

Firma dell'incaricato alla distribuzione AL

Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 05.04.01:
☐ Inviati multipli a un unico destinatario
☐ Sottoscrizione rifiutata

euro 50,00 entro il 30.01.2004

euro 50,00 entro il 30.07.2004

euro 50,00 entro il 29.02.2004

euro 50,00 entro il 30.08.2004

euro 50,00 entro il 30.03.2003

euro 11.520,98 entro il 30.09.2004

Si precisa che i suddetti importi s'intendono dovuti alla data del 30/05/2003 e non tengono conto dei successivi versamenti effettuati dal sottoscritto. Detti versamenti dovranno, pertanto, essere conteggiati da codesto Istituto in detrazione al debito maturato al 30/05/2003 sopra indicato.

Brindisi, 23 Settembre 2003

Foro Carmela

VISTO:

IL COMMISSARIO SUPPLEMENTARE
(Reg. Antonio P. N. T. F. L. L. V.)

Foro Carmela

SERVIZIO RAGGRUPPAMENTO GRUPPI